

Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti

(Legge sul Tribunale federale dei brevetti; LTFB)

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a capoverso 3 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Capitolo 1: Statuto

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale federale dei brevetti è il Tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione.

² Giudica quale autorità di grado precedente al Tribunale federale.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale federale dei brevetti è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza

¹ Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti.

² L'alta vigilanza viene esercitata dall'Assemblea federale.

³ Il Tribunale federale dei brevetti sottopone ogni anno al Tribunale federale il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione all'attenzione dell'Assemblea federale.

Art. 4 Finanziamento

Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia mediante tasse di giustizia e contributi versati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto).

¹ RS 101

² FF ...

Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario

¹ L'Istituto mette a disposizione del Tribunale federale dei brevetti la propria infrastruttura e personale amministrativo ausiliario.

² Il personale che svolge lavori amministrativi ausiliari per il Tribunale federale dei brevetti è sottoposto alla direzione del Tribunale.

Art. 6 Luogo del dibattimento e luogo di servizio

Il Tribunale federale dei brevetti si riunisce presso la sede dell'Istituto, che rappresenta pure il luogo di servizio dei giudici ordinari, dei cancellieri e del personale amministrativo ausiliario.

Art. 7 Luogo del dibattimento straordinario

Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può riunirsi altrove. I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione l'infrastruttura necessaria.

Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione

¹ Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici qualificati dal profilo tecnico o giuridico. I giudici devono disporre di conoscenze approfondite in materia di diritto dei brevetti.

² Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari al massimo e di 20-25 giudici non di carriera.

³ Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove cause, la Commissione giudiziaria può autorizzare, al massimo per due anni, posti supplementari di giudice non di carriera.

Art. 9 Elezione

¹ È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

² I giudici ordinari sono eletti dall'Assemblea federale, mentre i giudici non di carriera sono eletti dalla Commissione giudiziaria.

³ Nell'elezione dei giudici occorre prendere in considerazione un'adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali.

⁴ Gli ambiti tecnici attribuiti ai giudici specialisti sono determinati nella decisione di nomina.

Art. 10 Incompatibilità

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o di un Tribunale della Confederazione, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

² Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità.

³ Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero, né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

⁴ I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio dinanzi a un tribunale.

⁵ I giudici ordinari attivi a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 11 Attività accessorie

I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale federale dei brevetti soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 12 Incompatibilità personale

Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale dei brevetti:

- a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b. i coniugi o i partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale nonché coloro che convivono stabilmente con queste persone.

Art. 13 Durata della carica

¹ I giudici stanno in carica sei anni. È ammessa la rielezione.

² I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 14 Destituzione

¹ Un giudice può essere destituito prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

² La competenza di destituire i giudici ordinari spetta all'Assemblea federale, mentre quella per destituire i giudici non di carriera spetta alla Commissione giudiziaria.

Art. 15 Giuramento

¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

² Prestano giuramento davanti alla Corte plenaria.

³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 16 Immunità

¹ Durante il loro mandato, i giudici ordinari non possono, senza il loro consenso o preventiva autorizzazione della Corte plenaria, essere perseguiti penalmente per crimini o delitti non connessi alla loro condizione o attività ufficiale.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il giudice in causa non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare al plenum del Tribunale che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

⁵ Se la Corte plenaria nega il consenso a procedere penalmente contro un giudice, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione

¹ L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari.

² Il Consiglio federale disciplina il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici non di carriera.

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza

¹ Il giudice ordinario è nello stesso tempo presidente del Tribunale federale dei brevetti. Se vi sono due giudici ordinari, l'Assemblea federale elegge il presidente.

² Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile.

³ Il presidente deve disporre di una formazione giuridica.

⁴ Il presidente presiede la Corte plenaria, è membro della direzione del Tribunale e rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

⁵ La supplenza è assicurata dal giudice ordinario che dispone di formazione giuridica. Se soltanto il presidente dispone di una formazione giuridica, la supplenza è esercitata dal giudice non di carriera con la maggior anzianità di servizio che dispone di formazione giuridica; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 19 Corte plenaria

¹ La Corte plenaria è competente per l'emanazione di regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle pratiche, l'informazione, le tasse di giustizia e le spese ripetibili accordate alle parti, a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni.

² La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

³ I giudici non di carriera e i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 20 Direzione del Tribunale

¹ La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

² La direzione del Tribunale è responsabile dell'amministrazione del Tribunale e le spettano tutti i compiti che la legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 21 Collegio giudicante

¹ Il Tribunale giudica in linea di principio nella composizione di tre giudici (collegio giudicante); un giudice deve disporre di formazione tecnica e due giudici di formazione giuridica.

² Su ordine del presidente, il Tribunale decide come collegio giudicante composto da cinque giudici o più, purché la maggioranza dei giudici disponga di formazione giuridica, se:

- a. occorre giudicare questioni giuridiche di importanza fondamentale oppure se ciò si rivela opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme;

- b. la controversia concerne diversi ambiti specifici, di modo che il collegio giudicante deve essere composto da più di una persona con formazione tecnica.

³ La composizione dei giudici con formazione tecnica è determinata dagli ambiti specifici toccati dalla controversia.

⁴ Il collegio giudicante comprende sempre un giudice ordinario.

Art. 22 Votazione

¹ La Corte plenaria e la direzione del Tribunale deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

² In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

Art. 23 Giudice unico

¹ Il presidente decide in qualità di giudice unico nei casi seguenti:

- a. non entrata nel merito di azioni manifestamente irricevibili;
- b. richieste di provvedimenti d'urgenza, purché tali misure non siano state disposte durante il dibattimento;
- c. richieste di patrocinio gratuito;
- d. stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione;
- e. azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954³ sui brevetti.

² Il giudice unico può eventualmente affidare questi compiti o alcuni di essi agli altri giudici ordinari con formazione giuridica.

Art. 24 Ripartizione delle cause

Il Tribunale federale dei brevetti disciplina in un regolamento la ripartizione delle cause e la composizione del collegio giudicante.

Art. 25 Cancellieri

¹ I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

² Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.

³ Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

⁴ I rapporti di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge sul personale federale del 24 marzo 2000⁴.

Art. 26 Informazione

¹ Il Tribunale federale dei brevetti informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

² La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.

Capitolo 4: Competenze

Art. 27

¹ Il Tribunale federale dei brevetti decide:

- a. delle azioni civili previste dalla legge del 25 giugno 1954⁵ sui brevetti;
- b. delle azioni civili strettamente collegate a quelle di cui alla lettera a, segnatamente le azioni relative alla titolarità, alla concessione e alla cessione delle licenze.

² Il Tribunale è competente anche per l’emanazione di provvedimenti d’urgenza prima della litispendenza.

Capitolo 5: Procedura

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 28

La procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero del ...⁶, nella misura in cui la legge del 25 giugno 1954⁷ sui brevetti o la presente legge non dispongano altrimenti.

Sezione 2: Rappresentanza delle parti

Art. 29

La Corte plenaria può determinare se e a quali condizioni i consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo 3 della legge federale sui consulenti in brevetti del ...⁸ possono comparire dinanzi al Tribunale in quanto rappresentanti delle parti.

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 232.14

⁶ RS (FF 2006 6785)

⁷ RS 232.14

⁸ RS ...

Sezione 3: Spese processuali e patrocinio gratuito

Art. 30 Spese giudiziarie

¹ Le spese giudiziarie comprendono:

- a. la tassa di giustizia;
- b. le spese per la copia di atti scritti, per l'invio di citazioni e di altre notificazioni, per traduzioni in o da una lingua non ufficiale e per le indennità versate a periti e testimoni.

² La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

³ La tassa di giustizia ammonta di regola:

- a. da 200 a 5 000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
- b. da 200 a 150 000 franchi nelle altre controversie.

⁴ Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio.

⁵ Si può rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie che non sono state causate né da una parte, né da terzi.

Art. 31 Spese ripetibili

Il Tribunale federale dei brevetti assegna le spese ripetibili in base alle tariffe (art. 32). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

Art. 32 Tariffa

Il Tribunale federale dei brevetti stabilisce la tariffa per le spese giudiziarie e le ripetibili (spese processuali).

Art. 33 Liquidazione delle spese processuali in caso di patrocinio gratuito

¹ Se a soccombere è la parte assistita da un patrocinatore d'ufficio, le spese processuali vengono liquidate come segue:

- a. il patrocinatore d'ufficio viene adeguatamente indennizzato dal Tribunale federale dei brevetti;
- b. le spese giudiziarie sono a carico del Tribunale federale dei brevetti;
- c. alla controparte vengono restituiti gli anticipi da lei versati;
- d. la parte assistita da un patrocinatore d'ufficio deve pagare le spese ripetibili alla controparte.

² Se a vincere è la parte assistita da un patrocinatore d'ufficio e se la controparte non è in grado o non sarà presumibilmente in grado di rifondere le spese ripetibili, il

patrocinatore d'ufficio viene adeguatamente rimborsato dalla cassa del Tribunale. Con il pagamento, il Tribunale federale dei brevetti diviene titolare della pretesa.

Art. 34 Rifusione

¹ La parte cui è stato concesso il patrocinio gratuito è tenuta alla rifusione, se la sua situazione glielo permette.

² Il diritto alla rifusione si prescrive dieci anni dopo la fine della procedura.

Sezione 4: Conduzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell'istruzione

Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice con formazione giuridica.

Art. 36 Lingua del procedimento

¹ Il Tribunale sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.

² Con il consenso del Tribunale e delle parti può essere scelta anche un'altra lingua.

³ Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale dei brevetti può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.

⁴ Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione se necessario.

Sezione 5: Prove; perizie

Art. 37

¹ Il perito presenta il suo referto in forma scritta.

² Le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte inerenti al referto.

Sezione 6: Procedura decisionale

Art. 38 Osservazioni in merito alle risultanze probatorie

Una volta assunte le prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risultanze probatorie. A tal fine il Tribunale fissa alle parti un congruo termine.

Art. 39 Dibattimento

¹ Il dibattimento può svolgersi in forma orale su richiesta di una parte o, se il Tribunale federale dei brevetti lo ritiene utile, d'ufficio.

² Se il dibattimento non si svolge in forma orale, le parti presentano le loro arringhe per scritto. A tal fine il Tribunale federale dei brevetti fissa loro un congruo termine.

Sezione 7: Procedura e decisione di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l'articolo 40d LBI

Art. 40

¹ La procedura è aperta con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 128 del Codice di diritto processuale civile svizzero del ...⁹.

² Il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40d capoverso 5 della legge sui brevetti del 25 giugno 1954¹⁰ e delle sue disposizioni di esecuzione è verificato d'ufficio.

³ La procedura di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza secondo l'articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione deve essere conclusa entro due mesi dal promovimento dell'azione.

⁴ Sono inoltre applicabili le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero inerenti alla procedura sommaria.

Sezione 8: Provvedimenti d'urgenza; descrizione

Art. 41

¹ Le parti possono richiedere che venga ordinata una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, con o senza sequestro.

² Il richiedente deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato.

³ La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti.

⁹ RS ... ; RU ... (FF 2006 6785)

¹⁰ RS 232.14

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 42 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 43 Disposizione transitoria

Il Tribunale federale dei brevetti giudica i casi pendenti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ La presente legge è applicabile al personale:

- f. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, sempreché la legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 4 ottobre 2002¹³ sul Tribunale penale federale e la legge del ...¹⁴ sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;

Art. 3 cpv. 3

¹ Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.

2. Legge del 23 giugno 2000¹⁵ sulla CPC

Art. 1 cpv. 1 lett. e

¹ La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:

- e. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, inclusi i giudici;

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 173.32

¹³ RS 173.71

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS 172.222.0

3. Legge del 17 giugno 2005¹⁶ sul Tribunale federale

Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuovo)

² Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:

- e. contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in seguito ad azioni civili.

Art. 75 cpv. 1

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

Art. 86 cpv. 1 lett. b^{bis} (nuovo)

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b^{bis}. del Tribunale federale dei brevetti;

Art. 100 cpv. 2 lett. d (nuovo)

² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954¹⁷ sui brevetti d'invenzione.

4. Legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. c^{bis} (nuovo)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- c^{bis}. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

¹⁶ RS 173.110 ; RU 2006 1205

¹⁷ RS 232.14

¹⁸ RS 173.32 ; RU 2006 2197

